



**Ordinanza del Presidente n. 3 del 28 GEN. 2021**

*Oggetto:* Interdizione delle unità di navigazione con e senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo il tratto di Naviglio Grande, situato all'interno del territorio comunale di Milano, dalla prog. Km 40+000 (sede Canottieri San Cristoforo) alla prog. Km 41+220 (ponte di via Casale), dalle ore 11.00 alle ore 13:00 del 31/01/2021, al fine di consentire l'espletamento di un evento sportivo in alveo.

**Il Presidente**

VISTO

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n.3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate)



prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;

- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 10 comma 3 lettera g), dello Statuto consortile il Presidente può emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- la richiesta da parte della Canottieri San Cristoforo S.s.d.a.r.l., registrata al protocollo consortile n. 345 del 13 gennaio 2021, di poter far svolgere ad un atleta professionista un percorso a nuoto nel Naviglio Grande dalla Canottieri San Cristoforo alla Darsena di Milano;
- l'istruttoria tecnica, conservata agli atti, che esprime parere favorevole, ai fini idraulici ed alla compatibilità di tale evento sportivo con la fruizione e la stabilità dei manufatti del Naviglio Grande;
- l'autorizzazione rilasciata con nota prot. cons. n.1000 del 22/01/2021 di deroga al divieto di balneazione di cui al regolamento consortile di gestione della polizia idraulica e contenente le prescrizioni vincolanti impartite all'organizzatore affinché l'attività sia effettuata in sicurezza;
- che, al fine di consentire lo svolgimento di tale evento sportivo, risulta pertanto necessario interdire la navigazione per unità di navigazione con e senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo il tratto di Naviglio Grande, situato all'interno del territorio comunale di Milano, dalla prog. Km 40+000 (sede Canottieri San Cristoforo) alla prog. Km 41+220 (ponte di via Casale), dalle ore 11.00 alle ore 13:00 del 31/01/2021;

tutto ciò premesso

### **ORDINA**

1. Interdizione delle unità di navigazione con e senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo il tratto di Naviglio Grande, situato all'interno del territorio comunale di Milano, dalla prog. Km 40+000 (sede Canottieri San Cristoforo) alla prog. Km 41+220 (ponte di via Casale), dalle ore 11.00 alle ore 13:00 del 31/01/2021, al fine di consentire l'espletamento di un evento sportivo in alveo.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

### **AUTORIZZA**

In deroga al RR n.3/2015 l'eventuale utilizzo di moto d'acqua quali mezzi di soccorso al fine di garantire la sicurezza dell'evento



**SI AVVERTE**

In caso di mancato ottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00 ex art Art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente  
Alessandro Folli

Milano, sede consortile **28 GEN. 2021**